

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

**Delibera n. 57/2022 - Cl. 1.18.04 del 7 aprile 2022.**

**Oggetto: PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE "FUNZIONAMENTO DEL MECCANISMO DI RECLAMO PER LE PERSONE MIGRANTI TRATTENUTE NEI CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI (CPR)" TRA IL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, IL GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DEL PIEMONTE E IL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELLA CITTÀ DI TORINO E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE. (NP)**

Allegato

**Delibera n. 57/2022 - Cl. 1.18.04**

**Oggetto:** PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE "FUNZIONAMENTO DEL MECCANISMO DI RECLAMO PER LE PERSONE MIGRANTI TRATTENUTE NEI CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI (CPR)" TRA IL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, IL GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DEL PIEMONTE E IL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELLA CITTÀ DI TORINO E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE. (NP)

L'anno 2022, il giorno 7 aprile alle ore 14.20 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

#### **OMISSIS**

PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE "FUNZIONAMENTO DEL MECCANISMO DI RECLAMO PER LE PERSONE MIGRANTI TRATTENUTE NEI CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI (CPR)" TRA IL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, IL GARANTE REGIONALE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DEL PIEMONTE E IL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELLA CITTÀ DI TORINO E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE. (NP)

Visto l'art. 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, che ha istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (di seguito Garante nazionale);

Visto che il Garante nazionale è l'Autorità preposta per legge alla vigilanza di tutti i luoghi di privazione della libertà e con specifico riferimento ai Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti dagli articoli 20, 21, 22 e 23 del "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" di cui al DPR 31 agosto 1999, n. 394, e s.m.i.;

Considerato che il Garante nazionale monitora le procedure relative ai rimpatri forzati rientrando nel sistema previsto dall'art. 8, comma 6 della Direttiva UE n. 115 del 2008;

Considerato che il decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13, convertito con modificazioni dalla l. 13 aprile 2017, n. 46, ha rafforzato il ruolo dei Garanti territoriali rispetto ai Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) ampliandone le prerogative di accesso e visita così come

previsto dall'art. 19, comma 3, secondo cui nei Cpr "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354";

Vista la l.r. n. 28 del 2 dicembre 2009, con la quale è stato istituito il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Piemonte (di seguito Garante regionale);

Vista la deliberazione del Consiglio comunale della Città di Torino del 7 giugno 2004 (mecc. 2003 08902/002) esecutiva dal 21 giugno 2004, successivamente modificata con deliberazioni del Consiglio comunale in data 20 marzo 2006 (mecc. 2006 01935/002) esecutiva dal 3 aprile 2006 e 4 giugno 2012 (mecc. 2012 02457/002) esecutiva dal 18 giugno 2012, con la quale è stato istituito il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di Torino;

Considerato che spetta al Garante nazionale coordinare la rete dei Garanti territoriali promuovendone in primis il consolidamento istituzionale mediante il riconoscimento di adeguate garanzie di indipendenza e autonomia rispetto ai governi locali di cui sono espressione;

Atteso che il Piemonte ha sul proprio territorio la sede del principale Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) italiano, che è storicamente collocato nel comune di Torino;

Considerato che il decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, convertito con modificazioni dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha introdotto il comma 2 bis all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (T. U. Imm.). Tale comma dispone: "Lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale e ai Garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale". La norma prevede, altresì, che accertata la fondatezza del reclamo, il Garante nazionale possa formulare specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata;

Considerato che la previsione di una pluralità di destinatari del possibile reclamo, con ruoli e facoltà diversi, rende opportuna la definizione di forme di raccordo e di una strategia coordinata di attuazione della norma al fine di offrire un'applicazione uniforme, di evitare sovrapposizioni nell'interlocuzione con i diversi attori istituzionali, di garantire il buon funzionamento del meccanismo, assicurando così, su tutto il territorio nazionale, adeguati e omogenei livelli di tutela dell'effettività dei diritti riconosciuti;

Vista la proposta di Accordo di collaborazione avente per oggetto "Funzionamento del meccanismo di reclamo per le persone migranti trattenute nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr)", trasmessa dall'Ufficio del Garante nazionale all'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Piemonte, nostro prot. n. 3545 del 18/02/2022;

Preso atto che attraverso la suddetta proposta di Accordo di collaborazione le Parti - Garante nazionale, Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Piemonte e Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di Torino - si impegnano alla realizzazione di una strategia comune per garantire effettività al diritto di reclamo, coordinare, rendere efficace ed efficiente l'azione, assicurare standard di trattazione adeguati e omogenei su tutto il territorio nazionale;

Considerato che, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione, ciascuna Parte si impegna a comunicare il nominativo di uno o più referenti per le attività connesse all'attuazione dell'Accordo stesso;

Considerato che, l'**allegato** schema di Accordo di collaborazione "Funzionamento del meccanismo di reclamo per le persone migranti trattenute nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr)", costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta deliberativa, ha efficacia dalla data di sottoscrizione e rimane in vigore per due anni e non comporta oneri finanziari a carico del Consiglio regionale;

Considerato che occorre procedere a sottoscrivere il suddetto Accordo di collaborazione tra il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Piemonte e il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di Torino;

Considerato, stante quanto premesso, di autorizzare il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Piemonte, a sottoscrivere il suddetto Accordo di collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di Torino;

Tutto ciò premesso;

L'Ufficio di Presidenza, ***all'unanimità dei presenti***,

## **DELIBERA**

1. di prendere atto, per le ragioni esposte in premessa, dello schema di Accordo di collaborazione "Funzionamento del meccanismo di reclamo per le persone migranti trattenute nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr)" **allegato** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, da stipularsi tra il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Piemonte e il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di Torino;

2. di dare atto che il suddetto Accordo di collaborazione ha durata biennale e l'efficacia decorre dalla data della sottoscrizione e non comporta oneri finanziari a carico del Consiglio regionale;

3. di autorizzare il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Piemonte a sottoscrivere il suddetto Accordo di collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di Torino.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  <p>Garante Nazionale<br/>dei diritti delle persone<br/>private della libertà<br/>personale</p> |  <p>Garante delle persone<br/>sottoposte a misure restrittive<br/>della libertà personale<br/>della Regione Piemonte</p> |  <p>Garante dei diritti<br/>delle persone private<br/>della libertà personale<br/>della Città di Torino</p> |
|---|--|---|

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

### “Funzionamento del meccanismo di reclamo per le persone migranti trattenute nei Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr)”

Il presente Accordo ('Accordo') è stipulato tra:

- **Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale**
- **Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte**
- **Il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di Torino**

#### Premessa

Premesso che il Garante nazionale è l’Autorità preposta per legge alla vigilanza di tutti i luoghi di privazione della libertà e con specifico riferimento ai Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni.

Considerato che il decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ha rafforzato il ruolo dei garanti territoriali rispetto ai Centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) ampliandone le prerogative di accesso e visita così come previsto dall’art.19, comma 3, secondo cui nei Cpr «*si applicano le disposizioni di cui all’articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354*».

Premesso che il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte è stato istituito con legge regionale 28/2009.

Premesso che il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di Torino è stato istituito con deliberazione del Consiglio Comunale in data 7 giugno 2004 (mecc. 2003 08902/002) esecutiva dal 21 giugno 2004, successivamente modificata con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 20 marzo 2006 (mecc. 2006 01935/002) esecutiva dal 3 aprile 2006 e 4 giugno 2012 (mecc. 2012 02457/002) esecutiva dal 18 giugno 2012.

Considerato che il decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, ha introdotto il comma 2 *bis* all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (T. U. Imm.). Tale comma dispone: «*Lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al Garante nazionale e ai Garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale*». La norma prevede, altresì, che accertata la fondatezza del reclamo, il Garante nazionale possa formulare specifiche raccomandazioni all’amministrazione interessata.



Garante Nazionale  
dei diritti delle persone  
private della libertà  
personale



Garante delle persone  
sottoposte a misure restrittive  
della libertà personale  
della Regione Piemonte



Garante dei diritti  
delle persone private  
della libertà personale  
della Città di Torino

Considerato che la previsione di una pluralità di destinatari del possibile reclamo, con ruoli e facoltà diversi, rende opportuna la definizione di forme di raccordo e di una strategia coordinata di attuazione della norma al fine di offrire un'applicazione uniforme, di evitare sovrapposizioni nell'interlocuzione con i diversi attori istituzionali, di garantire il buon funzionamento del meccanismo, assicurando così, su tutto il territorio nazionale, adeguati e omogenei livelli di tutela dell'effettività dei diritti riconosciuti.

Tutto ciò premesso, le Parti dell'accordo concordano e stipulano quanto segue:

## **Articolo 1 Definizioni**

Ai fini del presente accordo si intende per

- a) «reclamo», la comunicazione formulata ai sensi dell'articolo 14, comma 2 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (T.U. Imm.) da o per conto di una persona trattenuta in un Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) contenente lamentele o istanze relative al trattenimento.
- b) «Garante nazionale», il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;
- c) «Garante territoriale», il Garante regionale e/o il Garante di città metropolitana, provinciale o comunale, qualunque sia la sua denominazione specifica;
- d) «Centro», il Centro di permanenza per i rimpatri.

## **Articolo 2 Finalità e oggetto dell'Accordo di collaborazione**

Le Parti si impegnano alla realizzazione di una strategia comune per garantire effettività al diritto di reclamo, coordinare, rendere efficace ed efficiente l'azione, assicurare *standard* di trattazione adeguati e omogenei su tutto il territorio nazionale e individuare problemi di carattere sistemico che rendano opportuna la formulazione di raccomandazioni da parte del Garante nazionale.

A tal fine, concordano le regole operative da condividere con i soggetti responsabili dei Cpr e da diffondere ai beneficiari del meccanismo, affinché sia loro garantita l'effettiva possibilità di esercizio del diritto, nonché le linee d'intervento da seguire nella trattazione.

## **Articolo 3 Modalità di presentazione**

Il reclamo può essere formulato direttamente dalla persona trattenuta in forma orale o scritta. Può essere trasmesso altresì, per suo conto, previo consenso, nella sola forma scritta, da un avvocato, da una persona di fiducia o da altri soggetti che abbiano un interesse riconosciuto, come organizzazioni, associazioni, enti di tutela dei diritti.

Il reclamo in forma scritta può essere presentato con le seguenti modalità:

- consegna del reclamo a mano, in busta chiusa, al personale dell'Ente gestore che lo invierà al Garante, a seconda dell'indicazione espressa dal reclamante;
- consegna del reclamo, anche in busta chiusa, nell'apposita cassetta postale dedicata ai reclami collocata all'interno del Cpr in un luogo accessibile dalle persone trattenute apribile solo dai Garanti territoriali o da persone da loro individuate, che provvederanno a trattarlo o a inviarlo al destinatario indicato dal reclamante. Sarà cura dei Garanti territoriali indicare alle persone trattenute nei Centri con quale cadenza intendono accedere alla cassetta postale dedicata, tramite avviso affisso sulla/accanto alla cassetta;

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p><i>Garante Nazionale<br/>dei diritti delle persone<br/>private della libertà<br/>personale</i></p> |  <p>Garante delle persone<br/>sottoposte a misure restrittive<br/>della libertà personale<br/>della Regione Piemonte</p> |  <p><i>Garante dei diritti<br/>delle persone private<br/>della libertà personale<br/>della Città di Torino</i></p> |
|--|--|--|

- invio del reclamo all'indirizzo del Garante nazionale, in via di San Francesco di Sales n. 34, 00165 Roma o all'indirizzo del Garante regionale, in via Alfieri n.15, 10121 Torino o all'indirizzo del Garante comunale, in piazza Palazzo di Città n. 1, 10121 Torino.
- invio del reclamo per posta elettronica all'indirizzo mail del Garante nazionale [migranti@garantenpl.it](mailto:migranti@garantenpl.it) o all'indirizzo mail del Garante della Regione Piemonte [garante detenuti@cr.piemonte.it](mailto:garante detenuti@cr.piemonte.it) o all'indirizzo mail del Garante della Città di Torino, [ufficio.garante@comune.torino.it](mailto:ufficio.garante@comune.torino.it).

Il reclamo può essere espresso in forma orale:

- in occasione di visite di delegazioni del Garante nazionale e/o dei Garanti territoriali presso il Centro;
- durante l'attività di sportello di informazione e orientamento sui propri diritti eventualmente promossa dai Garanti territoriali e realizzata anche da persone appositamente delegate dai singoli Garanti e autorizzate dalla Prefettura all'ingresso al Centro.

L'utilizzo del modulo allegato al presente accordo è raccomandato ma non obbligatorio.

#### **Articolo 4 Trattazione del reclamo**

Le procedure previste per la presa in carico della doglianza variano a seconda della tipologia di reclamo.

Il Garante nazionale è responsabile della trattazione di reclami che riguardano problemi generali di carattere sistemico e può richiedere la collaborazione del Garante territoriale per verificare in concreto la situazione oggetto del reclamo.

Il singolo Garante territoriale è responsabile della trattazione di reclami che riguardano problemi locali di carattere non sistemico, in relazione ai quali il Garante nazionale mantiene un ruolo sussidiario, intervenendo nel caso in cui la criticità persista — malgrado l'intervento del Garante territoriale — o la medesima problematica venga reiteratamente sollevata nel tempo da più reclamanti.

Le Parti trattano congiuntamente, con modalità che vengono di volta in volta concordate, i reclami che riguardano un problema locale di carattere sistemico. Rientrano in questa categoria anche i reclami in prima battuta classificati come a "carattere non sistemico" che in ragione della loro reiterata criticità (per esempio, plurimi reclami dello stesso tenore presentati da diverse persone trattenute in una stessa struttura) assumono "rilevanza sistemica".

I Garanti territoriali provvederanno a definire in forma scritta e condivisa le indicazioni operative per la gestione materiale dei reclami, e l'accordo operativo sarà atto aggiuntivo al presente.

Il Garante nazionale si impegna ad agevolare con il livello ministeriale l'avvio delle procedure organizzative per la gestione dei reclami nel Cpr di Torino ed eventualmente per la realizzazione di uno sportello stabile interno al Centro.

I Garanti territoriali si impegnano a tenersi reciprocamente e costantemente informati e, a loro volta, si impegnano a informare trimestralmente il Garante nazionale dei reclami che ricevono come unici destinatari e che trattano senza necessità di coinvolgimento del Garante nazionale.

#### **Articolo 5 Obbligo di azione e riservatezza**



*Garante Nazionale  
dei diritti delle persone  
private della libertà  
personale*



Garante delle persone  
sottoposte a misure restrittive  
della libertà personale  
della Regione Piemonte



*Garante dei diritti  
delle persone private  
della libertà personale  
della Città di Torino*

Le Parti si impegnano a trattare il reclamo con immediatezza, secondo le modalità indicate all'articolo 4, e a intraprendere le azioni conseguenti.

Le Parti si impegnano al rispetto del vincolo di riservatezza in relazione ai dati sensibili e ad adottare tutte le cautele utili a proteggere la dignità della persona, tutelandola da ogni rischio di ritorsione.

Le Parti si impegnano, altresì, alla diffusione degli esiti relativi alle attività intraprese che potrebbero avere un riflesso positivo in casi analoghi.

#### **Articolo 6      Referenti**

Entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione, ciascuna Parte comunica il nominativo di uno o più referenti per le attività connesse al presente accordo. L'eventuale sostituzione dei referenti sarà tempestivamente comunicata.

#### **Articolo 7      Decorrenza e disposizioni finali**

L'accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione e rimane in vigore per 2 anni.

Le Parti pongono in essere ogni azione utile a favorire lo svolgimento delle attività previste nell'accordo e collaborano attivamente alla sua attuazione, attraverso le rispettive competenti strutture organizzative.

Ogni ulteriore eventuale variazione all'accordo successiva alla sua stipula deve essere concordata dalle Parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

Roma,

**Per il Garante nazionale dei diritti delle  
persone private della libertà personale**

**Il Garante delle persone sottoposte a misure  
restrittive della libertà personale della  
Regione Piemonte**

**Il Garante dei diritti delle persone  
private della libertà personale della  
Città di Torino**

Mauro Palma

Bruno Mellano

Monica Cristina Gallo